Supplemento ordinario n. 1 alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 179 del 17 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 792.

Norme sulla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoratori parrucchieri della città di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 793.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti della imprese esercenti il commercio con l'estero nella Liguria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 794.

Norme sul trattamento economico e normativo per le maestranze autonome che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Campobasso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 795.

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici addette alla monda del riso nella provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 796.

Norme sul trattamento economico e normativo delle maestranze specializzate agricole dipendenti dalle imprese ortoflorofrutticole e dei giardinieri addetti a ville private, convitti e alberghi della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 797.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di pulizia di impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture nel territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 798.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 799.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali della provincia di Pistoia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 792.

Norme sulla istituzione della Commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoratori parrucchieri della città di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la città di Milano, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, sulla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri, stipulato tra la Categoria Parrucchieri per Uomo e Misti della Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani e la F.I.L.C.A.M.S. - Settore Parrucchieri -, la F.I.S.A.S.C.A. - Settore Parrucchieri -, la U.I.D.A.C.A. - Settore Parrucchieri -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Milano, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, relativo alla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti dipendenti dalle imprese artigiane di parrucchieri della città di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 74. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1° APRILE 1960 SULLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEI LAVORANTI PARRUCCHIERI PER LA CITTÀ DI MILANO

Il 1° aprile 1960, in Milano, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione, via Bocchetto 2, alla presenza del suo direttore avv *Giovanni Ridoldi*, assistito dal dott. *Gerolamo Omodeo Zorini*. —

tra

la CATEGORIA PARRUCCHIERI UOMO E MISTI DELLA UNIONE ARTIGIANI della provincia di Milano, rappresentata dal suo dirigente, sig. *Giuseppe Rutigliani*, assistito dai sigg. *Antonio Rizzi*, *Michele Tuttavilla* e *Eugenio Areddi*;

la ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Milano e Provincia rappresentata dal delegato della categoria parrucchieri uomo e misti cav. *Carlo Lunghi*, sig. *Domenico Tarazzi*, assistiti dal cav. *Ugo Perelli*

e

la F.I.L.C.A.M.S. (C.G.I.L.) Settore parrucchieri, rappresentata dai sigg. *Vasco Arrighi* e *Salvatore Seccia*, assistiti dai Segretari *Gastone Palazzi* e *Renato Giovannacci*,

la F.I.S.A.S.C.A. (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario di categoria, sig. *Giuseppe Fusaro* e dal sig. *Armando Magno*, assistiti dal cav. *Emilio Ronchi*;

la U.I.D.A.C.A. (U.I.L.) Settore parrucchieri, rappresentata dal Segretario di categoria *Giuseppe Segreto*, assistito dal sig. *Adolfo Di Marino*,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una Commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri uomo della città di Milano, in base a quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, del 21 novembre 1947.

Tale Commissione avrà la sua sede, per ora, in Milano, presso la Scuola Professionale per Acconciatori Maschili, piazza S. Alessandro n. 4.

La Commissione sarà costituita da 12 membri così suddivisi: 6, di essi, in rappresentanza dei datori di lavoro e, 6, in rappresentanza dei lavoratori. Essa sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione di Milano o da persona da lui delegata.

Il compito della Commissione sarà quello di determinare, mediante apposito esame pratico, la qualifica dei lavoratori di cui all'art 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sopra indicato.

Art. 2.

La Commissione deciderà a maggioranza. A parità di voti deciderà il voto del presidente.

Nei casi dubbi e controversi, è facoltà del presidente della Commissione di disporre la ripetizione degli esami. La Commissione provvederà a fissare la nuova data di essi.

Art. 3.

La Commissione potrà funzionare anche se non è al completo, purchè il numero dei suoi componenti risulti, però, paritetico.

Art. 4.

Al lavoratore qualificato verrà rilasciata apposita certificazione attestante la nuova qualifica.

La nuova qualifica dovrà essere riconosciuta dal datore di lavoro, a tutti gli effetti.

Art. 5.

All'atto del rilascio della certificazione di cui al precedente articolo, il lavoratore dovrà versare una somma in relazione alla nuova categoria di appartenenza. La somma, pertanto, resta così suddivisa

per la 1ª categoria L. 500

per la 2ª categoria L. 400;

per la 3ª categoria L. 300.

Nessuna altra spesa dovrà gravare sul lavoratore.

Art. 6.

Per l'ammissione all'esame di qualificazione, l'aspirante dovrà rivolgere apposita domanda scritta indirizzata alla Commissione in base alle modalità che verranno fissate nel Regolamento al presente Accordo.

Art. 7.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda di qualificazione i lavoratori che non hanno ancora ultimato il periodo di apprendistato di cui alla legge

19 gennaio 1955, n. 25 modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e secondo quanto disposto in materia di Contratto collettivo di lavoro di categoria.

Il lavoratore può presentare ulteriore domanda per il conseguimento della qualifica superiore.

In questo caso, tuttavia, la domanda non potrà essere inoltrata che dopo un anno dalla data del conseguimento della precedente qualifica.

Art. 8.

I lavoratori in servizio nel comune di Milano, che intendono qualificarsi, dovranno presentare domanda entro 18 mesi dalla data del presente Accordo. Per i nuovi assunti vale lo stesso termine a partire dalla data dell'inizio del lavoro. Trascorso tale termine la qualifica verrà determinata dal datore di lavoro presso il quale i lavoratori che non hanno inteso qualificarsi prestano il loro servizio.

Art. 9.

Al lavoratore qualificato dovrà essere corrisposta la retribuzione attinente alla nuova qualifica. Detta retribuzione dovrà decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di presentazione della certificazione della nuova qualifica.

I lavoratori qualificati, pertanto, non devono più essere retribuiti in base alla categoria del negozio dove lavorano.

Art. 10.

La Commissione, entro tre mesi dalla data del rinnovo del Contratto integrativo salariale provinciale presdisporrà la dovuta regolamentazione sulle modalità di applicazione del presente Accordo.

Art. 11.

La Commissione di cui all'art. 1 terzo comma, sarà nominata entro un mese dalla data del presente Accordo.

Art. 12.

Il presente Accordo entra in vigore con il 1° luglio 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 793.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese esercenti il commercio con l'estero nella Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 concernente modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali

Visti, per la Liguria:

— l'accordo collettivo regionale 10 luglio 1953, per i dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero ed il Sindacato Ligure Dirigenti di Aziende Commerciali;

— l'accordo collettivo regionale 30 luglio 1960, per le retribuzioni dei dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, stipulato tra la Associazione Ligure Commercio Estero e l'Associazione Ligure Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la Liguria gli accordi collettivi 10 luglio 1953 e 30 luglio 1960, relativi ai dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese esercenti il commercio con l'estero nella Liguria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 83. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE 10 LUGLIO 1953, PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE CASE DI COMMERCIO CON L'ESTERO NELLA LIGURIA

Premesso che nell'anno 1953 addì 10 luglio 1953 in Genova,

tra

l'ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO rappresentata dai sigg. dott. *Luigi Bozzo*, rag. *Giuseppe Cavalleri*, *Luigi Carosio*, dott. *Giuseppe Bonissone*, con la assistenza del dott. *Silvio Campana*, Direttore dell'Associazione stessa

e

il SINDACATO LIGURE DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI rappresentato dal suo Presidente comm. *Angelo Mainoldi* assistito dai sigg.: rag. *Ugo Canale* e dal Segretario del Sindacato, avv. *Fernando Vigorita*,

si è addivenuti, in pieno accordo, alla decisione di dichiarare decaduto il contratto collettivo normativo regionale dell'8 novembre 1948 per i Dirigenti Case Commercio Estero alla data del 30 giugno 1953, ed alla data del 1° luglio 1953 sostituirlo a tutti gli effetti col contratto nazionale stipulato in Roma fra la Confcommercio e l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali il 18 novembre 1948 e le relative sue modifiche del 5 maggio 1950 e 15 marzo 1952; si specifica che ad unica deroga del suddetto contratto nazionale, resta per la Liguria la suddivisione dei Dirigenti dipendenti di Case Commercio Estero in due categorie così appresso specificate:

Cat. *A*) gli insistori, i direttori, i condirettori, i vice direttori, i capi di importanti servizi od uffici ed in genere coloro che esercitano ampi poteri direttivi, purchè muniti di procura espressa e continuativa che consenta loro di impegnare l'azienda presso terzi.

Cat. *B*) i procuratori con mandato espresso e continuativo, che pur collaborando con il datore di lavoro o con la direzione dell'Azienda non svolgano in via normale un lavoro completamente autonomo e, praticamente, non impegnino sempre l'effettiva responsabilità dell'Azienda per l'intera sua gestione.

La suddivisione dei Dirigenti in dette categorie ha valore soltanto ai fini di stabilirne i minimi di retribuzione.

Le parti contraenti si impegnano a rimettere per la ratifica il presente chiarimento a verbale alle rispettive superiori Organizzazioni Nazionali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE 30 LUGLIO 1960 PER LE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DA CASE DI COMMERCIO CON L'ESTERO NELLA LIGURIA

L'anno 1960 il giorno 30 luglio in Genova.

tra

l'ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO, rappresentata dal sig. *Filippo Costa*, Vice Presidente dell'A.L. C.E., assistito dai signori dott. *Silvio Lagostena* e avv. *Salvatore Del Monte*

e

l'ASSOCIAZIONE LIGURE DIRIGENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE, rappresentata dal proprio Presidente comm. *Angelo Mainoldi*, assistito dal dott. *Franco Faccin*, Segretario dell'Associazione stessa,

ravvisata l'opportunità di procedere ad una rivalutazione del trattamento retributivo dei dirigenti stipulando un nuovo accordo economico che sostituisca l'accordo 19 settembre 1955, si conviene quanto segue:

Art. 1.

I minimi di retribuzione mensile complessiva — esclusa la contingenza — a decorrere dal 1° ottobre 1960 sono fissati come segue.

Dirigenti di 1ª categoria	L. 170.000
Dirigenti di 2ª categoria	» 135.000

Per i Dirigenti di nuova assunzione o di nuova nomina dopo l'entrata in vigore del presente accordo e per coloro che a tale data non abbiano ancora maturato due anni di anzianità come dirigenti, ai minimi di retribuzione sopra indicati può essere apportata una riduzione del 10% per il primo biennio.

Art. 2.

Sulle retribuzioni di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo e che raggiungano un importo non superiore alle L. 220.000 mensili per la 1ª categoria e alle L. 170.000 per la 2ª categoria è apportato un aumento di L. 15.000.

Tale aumento non è dovuto a quei dirigenti che successivamente al 1° gennaio 1958 abbiano fruito di un miglioramento economico pari o superiore all'aumento in parola.

Se il miglioramento economico anzidetto risulti invece inferiore, sarà corrisposta la differenza.

Art. 3.

Gli importi di retribuzione (minimi e retribuzioni di fatto superiori ai minimi di cui agli articoli precedenti si intendono al netto dell'ammontare dell'indennità di contingenza nella misura stabilita per la ALCE

Art. 4.

Le eventuali controversie di applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte dalle Organizzazioni contraenti.

Art. 5.

Il presente accordo, valido solo per gli iscritti alla Associazione Ligure Dirigenti di Aziende Commerciali, decorre dal 1° ottobre 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961 con rinnovo tacito di anno in anno salvo regolare disdetta da una delle Parti tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 794.

Norme sul trattamento economico e normativo per le maestranze autonome che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 5 giugno 1959, relativo alle maestranze autonome che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Provinciale dei Liberi Sindacati;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Campobasso, in data 19 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 5 giugno 1959, relativo alle maestranze autonome che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le maestranze autonome che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 42. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 5 GIUGNO 1959 PER LE MAESTRANZE AUTONOME CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI MATTAZIONE DI BESTIAME IN PUBBLICI MACELLI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

L'anno millenovecentocinquantanove, addì cinque del mese di giugno, presso la sede dell'Unione Commercianti della provincia di Campobasso.

tra

l'UNIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO per conto del GRUPPO PROVINCIALE MACELLAI, rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo Presidente dott *Marco De Stefano*, con l'ausilio della apposita Commissione nominata dalla categoria nelle persone dei seguenti signori: *Domenico De Renzis*, Presidente del Gruppo Macellai, *Tagliaferri Giuseppe*, *Giancola Antonio*, *De Renzis Emilio*, assistiti dal Direttore del Mercato sig. *Adolfo Costantini*;

e

l'UNIONE PROVINCIALE DEI LIBERI SINDACATI DI CAMPOBASSO, rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo Segretario sig. *Lavalle Giuseppe*, con l'ausilio dell'apposita Commissione composta dai signori: *Cocco Federico*, Presidente della Squadra Autonoma, *Boron Benito*, *De Renzis Felice*, *Paradiso Nicola*:

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le maestranze dei pubblici macelli del 2 settembre 1939, al quale si fa preciso riferimento e della cui validità i contraenti ne hanno presa esatta conoscenza, è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere per tutta la Provincia di Campobasso.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Per sfera di applicazione si intende quella stabilita nel preambolo del suddetto Contratto Collettivo Nazionale e precisamente per tutte le maestranze autonome dei pubblici macelli che effettuano le operazioni dirette ed accessorie di mattazione del bestiame, per conto dei titolari delle macellerie.

Art. 2.

TARIFFE

Con riferimento all'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale le tariffe di mattazione ed operazioni accessorie sono fissate per ogni capo di bestiame così come segue:

Toro	L.	3.600
Buoi e vacche	»	2.500
Vitelli	»	1.900
Suini		1.300
Montoni		325
Capre e pecore		250
Agnelli superiori a kg. 20		200
Agnelli inferiori a kg. 20		125
Capretti		100
Cavalli adulti		2.500
Puledri		2.000

Per le carni macellate foranee, e precisamente per ogni capo bovino e suino, alle maestranze è dovuto il 50% delle tariffe suindicate limitatamente alle operazioni di scarico, pesatura bollatura ed altri lavori accessori.

L'operazione di pesatura e bollatura deve essere effettuata anche per il bestiame macellato nel pubblico mattatoio.

Per gli ovini L. 30 per capo.

Le suddette tariffe saranno ridotte del 20% per le maestranze addette ai pubblici macelli degli altri comuni della Provincia.

Art. 3.

Ad integrazione dell'art 2 del Contratto Collettivo Nazionale del 2 settembre 1939, viene stabilito che qualora le maestranze autonome dei macelli non dovessero concedere la loro collaborazione, le aziende non sono tenute alla corresponsione del 50% delle tariffe di cui all'art 2 del presente contratto.

Art. 4

SCARICO DEL BESTIAME

Per le prestazioni di scarico del bestiame, a richiesta dell'interessato, il compenso è fissato come segue:

Per ogni capo bovino	L.	100
Per ogni capo suino	»	100
Per ogni capo ovino	»	10

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

La squadra è tenuta a prestare nei giorni feriali la sua opera per otto ore di lavoro consecutive a ritmo normale, dall'orario di apertura del mattatoio.

Art. 6.

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Per il lavoro straordinario le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle tariffe di cui all'art. 2 sono le seguenti:

Lavoro straordinario diurno feriale (cioè dopo le otto ore di cui al precedente art. 5 e precisamente dall'inizio della macellazione) 10%

Lavoro straordinario notturno 50%

Lavoro festivo 30%

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate riconosciute tali per legge e precisamente:

tutte le domeniche;
le seguenti festività nazionali:
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
4 novembre;
le seguenti festività infrasettimanali:
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
19 marzo S. Giuseppe;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno di Corpus Domini;
29 giugno Festa dei SS. Pietro e Paolo;
15 agosto Festa dell'Assunzione;
1° novembre Ognissanti;
8 dicembre Immacolata Concezione;
25 dicembre S. Natale;
26 dicembre S. Stefano;

Solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

Art. 7

Le maestranze sono responsabili degli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e precisamente:

1) tagli alle pelli del bestiame (bovino-ovino);

2) danni che il bestiame può arrecare a terzi per fughe dal mattatoio durante il trasferimento dalla stalla di sosta alla sala di mattazione;

3) danni che il bestiame può subire durante le operazioni di scarico.

Le maestranze devono eseguire il lavoro così come gli viene ordinato dagli interessati, senza pretendere altre remunerazioni o regalie di sorta e hanno diritto di togliere gli unghioni dai cuoi.

Art. 8.

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si precisa che le tariffe stabilite dall'art. 2 del presente contratto, sono comprensive della maggiorazione forfaitaria del 10% relativa alla copertura dei rischi per infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, malattie ecc.

Art. 9.

Il presente contratto, che abroga quello stipulato il 31 maggio 1957 entrerà in vigore il giorno 16 giugno 1959, e scadrà il giorno 15 giugno 1960; ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 795.

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici addette alla monda del riso nella provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo 4 giugno 1960, per le lavoratrici addette alla monda del riso, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti, i Sindacati Liberi, l'Unione Italiana Lavoratori, la Federbraccianti, al quale ha aderito, in data 14 settembre 1961, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Verona, in data 22 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo 4 giugno 1960, relativo alle lavoratrici addette alla monda del riso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici addette alla monda del riso nella provincia di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 43. VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1960, PER LE LAVORATRICI ADDETTE ALLA MONDA DEL RISO NELLA PROVINCIA DI VERONA

Tra i rappresentanti dell'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, della FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI dei SINDACATI LIBERI, dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI e della FEDERBRACCIANTI, il giorno 4 giugno 1960, si conviene quanto segue

esaminate le richieste presentate dalle Organizzazioni dei lavoratori

tenuto conto delle osservazioni e controproposte delle Organizzazioni dei datori di lavoro:

si sono convenuti i seguenti salari orari comprensivi di forfettizzazione delle festività a sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, da corrispondere alle addette alla monda del riso:

donne dai 15 anni compiuti ai 55 anni	L.	160
donne dai 14 anni compiuti ai 15 anni	»	142

Oltre al salario suddetto resta fissata la corresponsione di 1 kg. di riso bianco originario raffinato mercantile per ogni giornata di lavoro.

Qualora non venisse fornito il genere verrà corrisposto un supplemento orario di L. 11.

I valori sopra indicati sono comprensivi delle addizionali per gratifica natalizia, festività nazionali ed altre eventuali, compreso il caro-pane.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 796.
Norme sul trattamento economico e normativo delle maestranze specializzate agricole dipendenti dalle imprese ortoorofrutticole e dei giardinieri addetti a ville private, conıtti e alberghi della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il 'overno ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo 1 giugno 1955, per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende ortoflorofrutticole e per i giardinieri di ville private, convitti e alberghi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Liberterra Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Federterra Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Varese, in data 4 settembre 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese, il contratto collettivo 1 giugno 1955, relativo alle maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende ortoflorofrutticole e per i giardinieri di ville private, convitti e alberghi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti *la disciplina nazionale delle suddette categorie.*

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le maestranze specializzate agricole dipendenti dalle imprese ortoflorofrutticole e dei giardinieri addetti a ville private, convitti ed alberghi della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 88. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 GIUGNO 1955 PER LE MAESTRANZE SPECIALIZZATE AGRICOLE DIPENDENTI DA AZIENDE ORTOFLOROFRUTTICOLE E PER I GIARDINIERI DI VILLE PRIVATE, CONVITTI ED ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Il giorno 1° giugno 1955, in Varese:

fra

l'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI VARESE, rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Campiotti*, assistito dal Direttore perito agrario *Bruno Caselli*.

e

la LIBERTERRA DELL'UNIONE PROVINCIALE SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giovanni Bernasconi*,

la FEDERTERRA DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Fausto Oggioni*.

si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze specializzate agricole, dipendenti da aziende ortoflorofrutticole, con disposizioni speciali per i giardinieri di ville private, convitti ed alberghi della provincia di Varese.

Art. 1

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto collettivo di lavoro entra in vigore all'atto della stipulazione e scade il 10 novembre 1955.

Si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno se una delle due parti contraenti non lo disdetterà tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

Fermi restando gli usi e le consuetudini locali in quanto non siano espressamente modificate dal presente contratto collettivo, la qualifica e le mansioni per le varie categorie, sono le seguenti:

1ª CATEGORIA *Capo giardiniere o capo coltivatore*:

Si intendono appartenenti a questa categoria i lavoratori agricoli specializzati che sappiano disimpegnare con particolare perizia i lavori e le colture a loro affidate, dimostrando attitudini nel dirigere il personale e che conoscano la nomenclatura delle piante per ciò che concerne il ramo al quale sono adibiti (serre e vivai).

2ª CATEGORIA *Giardiniere o vivaista (uomini e donne)*:

Si intendono appartenenti a questa categoria i lavoratori agricoli che sappiano bene eseguire tutti i lavori manuali inerenti alla coltivazione dei fiori e alla buona tenuta dei vivai e che siano anche innestatori.

3ª CATEGORIA *Aiuto giardiniere e aiuto vivaista (uomini e donne)*.

4ª CATEGORIA *Apprendisti e garzoni*.

5ª CATEGORIA *Braccianti agricoli*.

Agli effetti della durata del rapporto di lavoro e del sistema di retribuzione, i lavoratori di tutte le categorie vengono classificati come segue:

Fissi a salario mensile Si considerano quei lavoratori assunti a tempo indeterminato e retribuiti con salario mensile.

Fissi a paga oraria Si considerano quei lavoratori assunti a tempo indeterminato e retribuiti con salario orario.

Avventizi a paga oraria Si considerano quei lavoratori assunti per i lavori di carattere saltuario e retribuiti con salario orario.

Art. 3.

ASSUNZIONE

L'assunzione della mano d'opera è discipinata dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio della mano d'opera sarà fatta con i seguenti periodi di prova:

1. giorni 30 per appartenenti alla 1ª e 2ª Categoria;
2. giorni 10 per appartenenti alla 3ª e 4ª Categoria.

Durante il periodo di prova l'operaio potrà essere licenziato o licenziarsi senza preavviso di sorta e gli competerà la retribuzione delle sole giornate di lavoro effettivamente prestate.

Il periodo di prova in caso di conferma in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Art. 5.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Ogni datore di lavoro è tenuto a registrare nel libretto indacale di lavoro di cui il lavoratore deve essere provvisto, la categoria a cui l'operaio appartiene, il salario. compensi corrispondenti e le trattenute eseguite per le ssicurazioni sociali. Qualora sorgessero contestazioni ra datori di lavoro e prestatori d'opera per l'assegnazione della categoria, su richiesta di una delle parti, n'apposita commissione nominata dalle organizzazioni ontraenti, previo opportuno esame determinerà a quale ategoria l'operaio deve essere assegnato.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro non potrà eccedere. ella sua media annua le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali.

Nei vari mesi dell'anno la durata dell'orario normale i lavoro potrà essere variata secondo le esigenze aziendali con un massimo di 9 ore giornaliere.

L'orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro pertanto non è considerato orario effettivo di lavoro l tempo impiegato per mettere a posto gli attrezzi che ervono al lavoro stesso e il tempo inizialmente impiegato per recarsi ad altro luogo di lavoro che può essere. er ordine del datore di lavoro. anche lontano dalla sede ma nel raggio di 5 km. e con mezzo di trasporto ornito dalla ditta se il lavoratore ne è sprovvisto.

L'inizio e la fine del lavoro, ed i periodi intermedi i riposo saranno stabiliti dal datore di lavoro, che otrà fissarli anche in ore diverse per diverse squadre o categorie di lavoratori. secondo le esigenze tecniche del lavoro stesso.

Art. 7

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - FESTIVO

Per straordinario si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore oltre l'orario fissato dall'art 6.

Per notturno si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore da un'ora dopo l'Ave Maria fino all'alba.

Per lavoro festivo si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati nel presente contratto.

La paga base e la contingenza per detti lavori veranno maggiorati delle seguenti percentuali:

straordinario	16 %
festivo	25 %
notturno	30 %

Il lavoro straordinario non potrà eccedere le 12 ore ettimanali e verrà eseguito in casi di inderogabile necessità.

Sono esclusi del compenso per lavoro festivo quei laoratori che pure lavorando in giorni festivi avranno assegnato un altro giorno di riposo nella settimana.

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE - GIORNI FESTIVI

A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Sono considerati giorni festivi: le domeniche e quelli riconosciuti come tali agli effetti civili, oltre alla festa del patrono del luogo ove si svolge il lavoro, e più precisamente:

8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: S. Natale
26 dicembre: S. Stefano
1 gennaio Capodanno
6 gennaio: Epifania
19 marzo S. Giuseppe
Lunedì di Pasqua
Ascensione di Nostro Signore
Corpus Domini
29 giugno: SS. Pietro e Paolo
15 agosto: Assunzione di M. V
1 novembre. Tutti i Santi

Sono considerate feste nazionali

25 aprile: Anniversario della Liberazione
1 maggio. Festa del Lavoro
2 giugno: Proclamazione della Repubblica
4 novembre: Commemorazione della Vittoria.

DISPOSIZIONI PER LE FESTE NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Nella ricorrenza delle feste nazionali e infrasettimanali, ai lavoratori verrà usato il seguente trattamento:

Fissi a paga mensile:

a) se non lavorano verrà loro corrisposto il salario normale:

b) se lavorano verrà loro corrisposta oltre al salario normale, una giornata di paga (pari al 1/26 del mensile), con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Fissi a paga oraria:

a) se non lavorano verrà loro corrisposta una giornata di paga normale di fatto:

b) se lavorano verrà loro corrisposta una giornata normale di fatto, più una seconda giornata di paga con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Art. 9.

ATTREZZI DA LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Quando gli vengono affidati in consegna attrezzi e utensili di lavoro (da annotarsi nel libretto sindacale di lavoro) ha l'obbligo di conservarli in buon stato e ne risponderà delle eventuali perdite o danni.

Art. 10.

ATTRIBUZIONI DELLE TARIFFE

Agli effetti delle capacità lavorative le tariffe contemplate nel presente contratto si intendono attribuite ai lavoratori di normale resa e capacità lavorativa in riferimento alla loro effettiva età.

Eventuali riduzioni di paga per costatata ridotta capacità lavorativa, dovranno essere proporzionate alla minore resa del lavoratore e non saranno valide senza la ratifica delle organizzazioni contraenti.

La richiesta di riduzione dovrà essere fatta per il tramite della Organizzazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori che entro 15 giorni della notifica dovrà comunicare il suo avviso.

In difetto di tale comunicazione, la riduzione si intenderà approvata.

Art. 11

RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente, quindicinalmente o settimanalmente, secondo le consuetudini locali ed in base alle tariffe previste per ciascuna categoria sotto riportata.

Fissi a paga mensile

	Uomini mensili	Donne mensili
1ª categoria	7.000	—
2ª categoria	6.000	4.750
3ª categoria	5.000	3.500
4ª categoria		
dai 16 ai 18 anni	3.750	2.500
dai 14 ai 16 anni	2.000	1.500

Fissi a paga oraria

	orarie	orarie
1ª Categoria	35 —	—
2ª Categoria	30 —	24 —
3ª Categoria	25 —	17,50
4ª categoria:		
dai 16 ai 18 anni	19 —	12,50
dai 14 ai 16 anni	10 —	7,50

Avventizi a paga oraria

	orarie	orarie
1ª Categoria	37 —	—
2ª Categoria	33 —	25 —
3ª Categoria	26 —	18,50
4ª categoria:		
dai 16 ai 18 anni	20 —	13,50
dai 14 ai 16 anni	11 —	8,50

Per i braccianti agricoli si fa riferimento alle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo di lavoro per tale categoria.

In caso di concessione di corresponsione in natura, quali: alloggio, luce, legna od altro, le parti concerteranno all'inizio del rapporto dandone atto nel libretto sindacale di lavoro, l'ammontare da attribuire alle corresponsioni stesse e le modalità di corresponsione, sia con eventuali prestazioni accessorie, sia con rivalsa sul salario.

Art. 12.

COTTIMO

I lavori a cottimo sono consentiti solo in caso di carenza di mano d'opera e dovranno essere notificati alle organizzazioni sindacali.

Quando il lavoro è eseguito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate in modo che al lavoratore di normale capacità lavorativa sia consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 15% oltre la tariffa normale.

Quando i lavori dati a cottimo si svolgono in periodi di tempo superiori alla settimana, il datore di lavoro dovrà dare acconti settimanali in base alle tariffe normali per le ore effettuate.

Il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libretto le ore effettuate dai cottimisti, registrazione che farà fede ad ogni effetto.

Art. 13.

FERIE

Al personale fisso a paga mensile e fisso a paga oraria, compete un periodo annuale di ferie, frazionabili in dodicesimi per ogni mese per i lavoratori che non compiano l'anno intero di servizio, nella seguente misura:

1ª Categoria	giorni 10
2ª Categoria	» 8
3ª Categoria	» 6
4ª Categoria	» 4

Il periodo del godimento delle ferie sarà fissato dal datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.

Art. 14.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I LAVORATORI AVVENTIZI

Ai lavoratori avventizi di ambo i sessi, che non possono godere di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a carattere stabile e continuativo, dovrà essere corisposta l'indennità sostitutiva del 10% da valutarsi sulla paga globale giornaliera a titolo di: ferie, feste nazionali ed infrasettimanali, 13ª mensilità, indennità di anzianità, e da liquidarsi in occasione dei vari pagamenti.

Il trattamento di quiescenza va corrisposto in aggiunta alla paga giornaliera e per i soli periodi di prestazione, ma resta estraneo alla formazione della paga stessa e non ha riflessi sugli elementi che possono modificare il contenuto quali straordinari, compensi speciali, ecc.

Art. 15.

13ª MENSILITÀ AI LAVORATORI FISSI

Ai lavoratori fissi verrà corrisposta a Natale la 13ª mensilità pari all'importo di un salario mensile se pagati a mese e pari all'importo di 200 ore di paga globale se pagati ad ore.

La 13ª mensilità è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 16.

DIARIE

Il lavoratore che presta servizio fuori azienda, oltre i 5 km., oltre alla rifusione delle spese vive sostenute per conto della azienda stessa, compreso l'alloggio in caso di pernottamento, avrà diritto all'importo di L. 600 qualora consumi due pasti fuori e di L. 300 qualora ne consumi uno solo, restando ferme le eventuali condizioni di miglior favore.

Avrà diritto inoltre al pagamento delle ore di prestazione eventualmente effettuate oltre l'orario previsto dal contratto e da liquidarsi quali straordinario, festivo o notturno.

Art. 17

PERMESSO IN CASO DI MATRIMONIO O DI MORTE

In caso di matrimonio, verrà concesso ai lavoratori fissi un permesso di una settimana durante la quale, ad ogni effetto, il lavoratore sarà considerato in attività di servizio con la retribuzione normale più la contingenza. Qualora il lavoratore non godesse di tale permesso, per sua volontà, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sola contingenza.

Tale permesso è indipendente dalle ferie fissate all'art. 13.

In caso di morte di un parente di primo grado, al lavoratore fisso verrà concesso un permesso di un giorno, senza far luogo a trattenute sul salario.

Art. 18.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento o di dimissioni, il richiedente dovrà dare all'altra parte il seguente preavviso:

Fissi a paga mensile	giorni	30
Fissi a paga oraria	»	10
Avventizi a paga oraria	»	6

Nella eventualità in cui i lavoratori fissi a paga mensile fruiscano di assegnazione di alloggio in conto salario, il preavviso di cui sopra verrà elevato a gioni 90.

Quando il lavoratore avventizio a paga oraria viene assunto per un periodo di tempo precedentemente stabilito, non vi è obbligo di preavviso.

Le precedenti norme non si applicano in caso di licenziamento in tronco. La ditta ha facoltà di costituire un fondo di garanzia di preavviso pari ad una settimana di paga.

Art. 19.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Al personale a paga mensile od oraria che abbia compiuto presso la medesima azienda un anno di ininterrotto servizio, e salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto e colpa del lavoratore che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, spetta una indennità di anzianità nella seguente misura per ogni anno di servizio prestato:

	fino al 10-11-1951		dall'11-11-1955	
1ª Categoria	giorni	8	giorni	10
2ª Categoria	»	6	»	8
3ª Categoria	»	5		6
4ª Categoria	»	4		4

Agli effetti del computo dell'indennità di anzianità comunque decorrente dall'11 novembre 1922 anche per anzianità maggiori, si assumerà il seguente salario giornaliero:

la sola paga base per il periodo anteriore al 10 novembre 1951;

la paga globale — paga base più indennità di contingenza — per il periodo dall'11 novembre 1951 in poi.

In caso di morte del lavoratore l'indennità dovrà essere liquidata ai congiunti a carico e, in difetto, agli eredi.

Indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro l'indennità di anzianità verrà corrisposta in base all'ultimo salario al lavoratore che compia il 65° anno di età. Tale lavoratore non perde però il diritto per gli anni successivi, qualora presti ancora la sua opera presso l'azienda e limitatamente al nuovo periodo di lavoro.

Agli effetti dell'indennità di anzianità il servizio di leva e di richiamo alle armi contano come servizio effettivamente prestato.

Per il servizio di leva il trattamento va applicato dalla classe 1924.

Art. 21

MALATTIE - INFORTUNI - ASSICURAZIONI SOCIALI

Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti agli Istituti Assistenziali e Previdenziali istituiti a norma di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici e assicurativi.

In caso di infortunio sul lavoro per conto dell'azienda, l'infortunato percepirà la paga normale senza la contingenza, per il periodo di carenza. Tale trattamento avrà effetto fintanto che rimarrà in vigore l'attuale legge infortunistica.

Il lavoratore fisso infortunato per conto dell'azienda o di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di mesi 3

trascorso il quale e perdurando lo stato di infermità è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto.

Il periodo della conservazione del posto non può andare oltre la data di scadenza del contratto individuale.

Art. 22.

RAPPORTI FRA LE PARTI

Tutti i lavoratori per il loro servizio dipendono dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta nell'azienda, e dai rispettivi capi immediati.

Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo alle quali ispirare i suoi rapporti quotidiani coi lavoratori, al rispetto dovuto ad ogni suo diretto collaboratore.

Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti, valgono le disposizioni previste dal presente contratto collettivo di lavoro e patrocinato perifericamente dai rappresentanti locali delle organizzazioni contraenti.

Art. 23.

NORME DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) *Con la multa sino ad un massimo di 2 ore di paga* nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro; ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi danni lievi alla azienda, al bestiame, alle macchine ed attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

2) *Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro* nel caso di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1

3) *Con il licenziamento immediato, senza preavviso nè indennità*, nei seguenti casi:

a) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante della azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, ed al bestiame.

c) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;

d) condanne penali per reati comuni;

e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo secondo:

f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 24.

RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari, che diventano provvisoriamente esecutive, il lavoratore colpito ha diritto di ricorso alla propria Organizzazione entro 15 giorni dalla registrazione sul libretto sindacale di lavoro.

Passato tale termine, senza che il ricorso sia stato prodotto, le sanzioni diventano definitive.

Art. 25.

CONTROVERSIE

Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari ed essere esaminati direttamente fra i prestatori d'opera ed il loro datore di lavoro.

Le controversie dipendenti dall'applicazione del presente contratto collettivo, saranno rimesse all'esame delle organizzazioni sindacali contraenti.

Art. 26.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai lavoratori compete, in aggiunta al salario di cui all'art. 11, una indennità di contingenza ragguagliata a quella vigente per i braccianti agricoli.

Per i lavoratori a paga mensile, tale indennità sarà pari a 26 quote giornaliere.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I GIARDINIERI DI VILLE PRIVATE, CONVITTI ED ALBERGHI

Art. 27

PREMESSA

Tutte le seguenti norme valgono per i giardinieri di ville private, alberghi e convitti ad eccezione di quei giardinieri addetti a ville per le quali sia applicabile quanto disposto dall'art. 52 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il giardiniere di villa privata non può tenere vivai e comunque coltivare e vendere fiori in concorrenza agli stabilimenti floricoli, vivaisti, floricoltori, ecc.

Art. 28.

ASSUNZIONE

Per i giardinieri di ville private, convitti, alberghi, ai quali venga affidata anche la custodia della proprietà, costituendo essi per tale mansione, personale di fiducia, è data facoltà al datore di lavoro di poter designare all'Ufficio di collocamento la persona a lui accetta, che gli dia affidamento e garanzia di moralità assoluta, oltre alle indispensabili capacità tecniche.

Art. 29.

CATEGORIE E QUALIFICHE

I giardinieri vengono assegnati alle seguenti categorie:

1ª *Categoria* Si indendono appartenenti alla 1ª categoria quei giardinieri che diano prova di conoscere profondamente qualsiasi genere di coltura, in special modo le colture di serra calda, di conoscere bene la nomenclatura delle piante e fiori, di avere attitudine a dirigere il personale, che conoscano con particolare perizia i lavori in fiori, addobbi floreali, ecc.

2ª *Categoria* Si intendono appartenenti alla 2ª categoria quei giordinieri che sappiano disimpegnare tutti i lavori inerenti a serre e vivai e che conoscano bene lavori e addobbi in fiori.

3ª *Categoria* Si intendono quei giardinieri che sono adibiti a ville i cui giardini sono di estensione limitata, prevalentemente arborati con prati e poche colture di fiori comuni.

La classifica di 1° e 2° giardiniere dovrà essere fatta tenendo presente la capacità del prestatore d'opera e la natura del parco. In caso di divergenza sulla determinazione della classifica, le parti adiranno la Commissione esaminatrice di cui all'art. 5, la quale dovrà esprimersi, oltre che sulla capacità lavorativa del giardiniere, anche sulla natura del parco o giardino.

Art 30.

RETRIBUZIONI

Valgono tutte le disposizioni del presente contratto e le seguenti retribuzioni, salvo le condizioni di miglior favore che il datore di lavoro credesse di pattuire o quant'altro possa essere stabilito in patti aggiunti i quali dovranno essere trascritti sul libretto sindacale di lavoro di cui all'art. 5 e controfirmati dalle parti e vistati dalle organizzazioni contraenti:

1ª	L.	7.500
2ª: nei centri di Varese, Busto, Gallarate, Luino	»	5.000
2ª: rimanenti della Provincia	»	4.750
3ª: nei centri di Varese, Busto, Gallarate, Luino	»	4.500
3ª: rimanenti della Provincia	»	4.250

Qualora il proprietario di villa, convitto o albergo assuma mano d'opera qualificata come da art 2 a paga oraria, alla stessa dovrà essere corrisposto quanto stabilito per le categorie come da art. 11, ad eccezione dei braccianti agricoli per i quali si farà riferimento al patto di lavoro per tale categoria.

Art 31

FERIE

Ai giardinieri di villa privata compete un periodo annuale di ferie, frazionabile in dodicesimi per i lavoratori che non compiano l'anno di servizio, nella seguente misura

1ª Categoria	giorni	10
2ª Categoria	»	8
3ª Categoria	»	6

Art 32.

13ª MENSILITÀ

Ai giardinieri di villa privata verrà corrisposta a Natale la 13ª mensilità, pari all'importo di un salario mensile.

Art. 33.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il preavviso di licenziamento per i giardinieri di villa privata alberghi e convitti, è determinato in mesi 3 se i giardinieri fruiscono di alloggio ed in mesi uno per i giardinieri senza alloggio.

Art. 34.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Le indennità di anzianità vengono stabilite come segue, per ogni anno di servizio prestato, computabili con i criteri fissati nell'art 19

1ª Categoria	giorni	15
2ª Categoria	»	10
3ª Categoria	»	6

Art. 35.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Si applicano le norme previste per i lavoratori agricoli a paga mensile con rapporto inferiore all'anno, attraverso i contributi agricoli.

Art. 36.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta al salario di cui all'art 30, ai giardinieri di villa privata compete una indennità di contingenza mensile da computare come segue:

per i giardinieri senza alloggio: 26 quote giornaliere della contingenza dei braccianti agricoli;

per i giardinieri con alloggio (luce, acqua, legna e ortaggi della produzione dell'orto in quanto questo esista per il solo stretto fabbisogno della famiglia dopo assicurato il fabbisogno del proprietario e famiglia). 26 quote giornaliere della contingenza dei braccianti agricoli ridotte del 15%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 797.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di pulizia di impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture nel territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo 15 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di pulizia di impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture nel territorio di Trieste, stipulato, tra l'Associazione degli Artigiani e la Nuova Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 del territorio di Trieste, in data 1 agosto 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per il territorio di Trieste, il contratto collettivo 15 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di pulizia di impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di pulizia degli impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture nel territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 40. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI PULIZIA DI IMPIANTI DI RAFFINAZIONE E LAVORAZIONE OLII MINERALI, DI SERBATOI E RISPETTIVE CONDUTTURE, NEL TERRITORIO DI TRIESTE

Il giorno 15 settembre 1959 in Trieste,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI TRIESTE, rappresentata dal suo Presidente cav. *Giorgio Valmarin*, assistito dal Direttore dell'Associazione dott. *Silvio Alesani* e dal sig. *Bruno Perentin*

e

la NUOVA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Livio Saranz* Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE AUSILIARI DELL'IMPIEGO

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Novelli*, assistito dal sig. *Renato Corsi*,

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, normativo e salariale da valere per il personale dipendente da imprese che eseguono la pulizia degli impianti di raffinazione di prodotti petroliferi, dei serbatoi, tubature, condotti, forni, bruciatori ecc., esclusi gli addetti alla pulizia di canne fumarie in abitazioni civili.

Art. 1.

A partire dal giorno 1° ottobre 1959, il minimo salariale conglobato dell'operaio addetto ai lavori indicati, viene fissato in lire 166,50 orarie.

Al minimo di cui sopra, va aggiunta l'indennità di contingenza del manovale specializzato secondo le tabelle in vigore per il settore industriale.

Art. 2.

MAGGIORAZIONI PER LAVORI SPECIALI

Per i lavori sottoindicati il minimo salariale di cui all'articolo 1 verrà maggiorato come segue:

a) lavori eseguiti in ambienti impregnati di gas, polveri, acidi, per cui è necessario l'uso della maschera protettiva 13%

b) lavori eseguiti nell'interno di caldaie, forni in possesso di raffreddamento, ciminiere e simili 13%

c) lavori eseguiti ad altezze superiori a 5 metri, fatti su palanchini o zattere (escluse impalcature fisse tubolari) 12%

d) per lavori di carattere straordinario che presentano particolari condizioni di disagio, la ditta appaltante stabilirà volta per volta i compensi d'accordo con gli operai.

Si conviene che gli operai di età inferiore ai 18 anni non devono venir adibiti ai lavori speciali di cui al presente articolo.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro normale per gli operai è di 48 ore settimanali e di 8 ore giornaliere.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l'orario normale giornaliero, sarà retribuito con la paga conglobata oraria e con l'indennità di contingenza, maggiorate delle seguenti percentuali:

per le prime due ore straordinarie 20%

per le ulteriori 30%

per il lavoro notturno (dopo le ore 22 fino alle 6 in continuazione dell'orario diurno) 50%

lavoro notturno (non in continuazione al lavoro diurno) 15%.

Il lavoro nei giorni festivi e cioè quello eseguito nelle fomeniche, rispettivamente nei giorni di riposo compensativo, nelle festività nazionali ed infrasettimanali, sarà compensato con le seguenti *maggiorazioni*

per le prime otto ore 40%

per le ulteriori 55%

festivo notturno 75%

Per il caso delle ore di lavoro straordinario che si svolgono in ore notturne o in giorni festivi e di ore straordinarie eseguite da operai che hanno lavorato la notte, verrà applicata la sola percentuale di aumento fissata per lavoro straordinario, o solo per lavoro notturno e festivo, scegliendo fra le tre la maggiore.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Il personale di cui al presente contratto ha diritto altresì, all'indennità di contingenza maturata successivamente al 6 luglio 1951, nelle forme e nella misura stabilite per questo istituto, dall'accordo nazionale per i lavoratori dell'industria del 15 gennaio 1957.

Art. 5.

COTTIMI

Le tariffe di cottimo dovranno venire determinate in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa sia garantito, oltre alla retribuzione oraria, un guadagno minimo dell'8% sul minimo salariale di cui all'art. 1 del presente contratto.

Le gratifiche ed i premi potranno subire aumenti e diminuzioni in rapporto al rendimento e al merito.

Art. 6.

PAGAMENTO DELLE FERIE - GRATIFICA NATALIZIA FESTIVITÀ GENERALI ED INFRASETTIMANALI

Per il pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività generali e infrasettimanali, le aziende corrisponderanno complessivamente la percentuale del 21,70 % sulla retribuzione globale di fatto degli operai dipendenti per un massimo di otto ore giornaliere.

Per i cottimi il computo verrà effettuato sulla base del guadagno di cottimo realizzato nel corrispondente periodo di paga.

Non sono compresi nella retribuzione di fatto le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, le indennità di mensa, lavori speciali, trasferte, premi e simili eventualmente dovuti.

Malgrado la precarietà del rapporto di lavoro la suindicata percentuale sarà corrisposta anche in caso di assenza dal lavoro dell'operaio per malattia ed infortunio nei limiti della durata del lavoro per il quale è stato assunto, in ragione del 13,35 % per malattia e 12,45 % per infortunio.

In tali casi la percentuale sarà calcolata sulla base dell'orario giornaliero o settimanale in atto nel periodo in cui si verifica l'assenza e sulla base del minimo contrattuale, compresa la contingenza.

La percentuale di cui al presente articolo non potrà venir inclusa e conglobata nelle tariffe di cottimo.

Art. 7

INDENNITÀ DI VITTO PER LAVORI FUORI ZONA

All'operaio inviato al lavoro fuori della cinta daziaria del Comune, la ditta corrisponderà un'indennità di vitto di lire 264 giornaliere per pasto subordinatamente alla effettuazione del normale orario di lavoro.

Inoltre la ditta corrisponderà quale indennità di trasporto lire 90 giornaliere.

Art. 8

SITUAZIONE DI FATTO

Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso fissare dei minimi di paga e di non stabilire diminuzioni delle paghe corrisposte agli operai che percepiscano paghe superiori, rimanendo così salvaguardate per gli operai in servizio le migliori condizioni di fatto.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Riconosciuto il carattere speciale e saltuario delle prestazioni gli operai si intendono assunti per il tempo determinato dalla durata dei lavori e pertanto resta espressamente stabilito che nessun trattamento di prova, di preavviso, di licenziamento, di servizio militare, di richiamo alle armi, spetta ai lavoratori ai quali il presente contratto si riferisce. Infatti, nella determinazione dei minimi di salario, è stato tenuto conto del mancato trattamento per gli istituti anzidetti.

Art. 10.

VESTIARIO

La ditta corrisponderà a titolo di indennità vestiario l'importo di lire 3 orarie.

All'operaio che in determinati momenti o fase di lavorazione sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, verranno assicurati indumenti e mezzi protettivi, mettendolo nella condizione idonea per il ricambio durante il lavoro e per la custodia del proprio abito.

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 1° ottobre 1959 ed avrà la durata di un anno.

Successivamente resterà in vigore fino a che verrà sostituito da altro contratto che regola la stessa materia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 798.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera;

Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;

Visto l'accordo collettivo 16 dicembre 1954, relativo all'applicazione del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954;

Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in Gestione Libera e il Sindacato Autonomo Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni; al quale ha aderito, in data 31 marzo 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo integrativo 15 marzo 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 36. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 15 marzo 1955, in Firenze,

fra

l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in Gestione Libera, rappresentata dai sigg. *Pedemonte* comm. *Pier Carlo Fommei* rag. *Amulio* e *Margheri* geom. *Enrico*

e

il Sindacato Autonomo Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni di Firenze, rappresentato dai sigg. *Massoli Rolando* e *Roncucci Sergio*;

premesso che in data 25 aprile 1954 è stato stipulato fra l'Associazione nazionale agenti di assicurazione in gestione libera (A.N.A.) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, un contratto normativo-giuridico per la disciplina dei rapporti fra agenti di assicurazione ed il personale dipendente e che, in data 16 dicembre 1954, è stato firmato in sede ministeriale fra le Parti suddette, un accordo complementare per l'applicazione del Contratto nazionale di cui sopra, che si allegano, si è convenuto quanto appresso:

1° — Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera e del successivo accordo del 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto stesso, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente dalle predette Agenzie, rappresentate dall'Associazione agenti stipulante, è quello previsto dalle tabelle allegate al presente Accordo.

2° — La retribuzione di cui alle predette tabelle è mensile — da corrispondersi per 14 mensilità — e comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto, con le esclusioni degli assegni familiari di legge, del caropane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel contratto collettivo suddetto e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

3° — Il presente accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1955 ed avrà la durata di 2 anni. Esso potrà essere disdetto da una delle Parti contraenti con preavviso di un mese. In mancanza di disdetta s'intenderà confermato tacitamente di anno in anno.

4° — Ad inquadramento avvenuto gli agenti della provincia di Firenze rimetteranno ai propri dipendenti, in duplice esemplare — uno dei quali verrà restituito firmato per accettazione dal lavoratore — uno specchio dal quale dovrà risultare la categoria di assegnazione, l'anzianità pregressa e quella convenzionalmente attribuita, la classe e lo stipendio corrispondenti ed, eventualmente, l'importo degli assegni « ad personam » di cui alla lettera *d)* dell'accordo 16 dicembre 1954.

Dichiarazione delle parti

A conferma della « dichiarazione delle Parti » n. 6 contenuta nel Contratto nazionale 25 maggio 1954, si conviene che in caso di contestazione per l'inquadramento le Parti contraenti si incontreranno per le decisioni del caso.

Resta pure inteso che il lavoratore potrà presentare reclamo all'agente entro due mesi dalla notifica del suo inquadramento.

Allegato

TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI

(14 *mensilità annue*)

Classe	Uomini	Donne C.F.	Donne non C.F.
Capo ufficio:			
1ª Con meno di 2 anni	50.000	47.000	46.000
2ª Dopo 2 anni compiuti	52.500	49.875	48.300
3ª » 4 »	55.000	52.250	50.600
4ª » 6 »	57.500	54.625	52.900
5ª » 8 »	60.000	57.020	55.200
6ª » 10 »	63.000	59.850	57.960
7ª » 12 »	66.000	62.700	60.720
8ª » 14 »	69.000	65.550	63.480
9ª » 16 »	72.000	68.400	66.240
10ª » 18 »	75.000	71.250	69.000
11ª » 20 »	78.000	74.100	71.600
12ª » 22 »	81.000	76.950	74.520
13ª » 24 »	84.000	79.800	72.280
1ª *categoria*:			
1ª Con meno di 2 anni	41.000	38.950	37.720
2ª Dopo 2 anni compiuti	43.050	40.897	39.606
3ª » 4 »	45.100	42.845	41.492
4ª » 6 »	47.150	44.792	43.378
5ª » 8 »	49.200	46.740	45.264
6ª » 10 »	51.660	49.077	47.527
7ª » 12 »	54.120	51.414	49.790
8ª » 14 »	56.580	53.751	52.054

Classe	Uomini	Donne C.F.	Donne non C.F.
9ª Dopo 16 anni compiuti	59.040	56.088	54.317
10ª » 18 »	61.500	58.425	56.580
11ª » 20 »	63.960	60.762	58.843
12ª » 22 »	66.420	63.099	61.106
13ª » 24 »	68.880	65.436	63.370

Indennità di carica o di rischio

Capo ufficio	L.	24.000	annue
Vice capo ufficio	»	18.000	»
Capo reparto	»	12.000	»
Cassiere di 1ª categoria	»	24.000	»

Classe	Uomini	Donne C.F.	Donne non C.F.
2ª categoria:			
1ª Con meno di 2 anni	36.500	34.675	33.580
2ª Dopo 2 anni compiuti	38.325	36.409	35.259
3ª » 4 »	40.150	38.142	36.938
4ª » 6 »	41.975	39.876	38.617
5ª » 8 »	43.800	41.610	40.296
6ª » 10 »	45.990	43.690	42.311
7ª » 12 »	48.180	45.771	44.326
8ª » 14 »	50.370	47.851	46.340
9ª » 16 »	52.560	49.932	48.355
10ª » 18 »	54.750	52.012	50.370
11ª » 20 »	56.940	54.093	52.385
12ª » 22 »	59.130	56.173	54.400
13ª » 24 »	61.320	58.254	56.414
3ª categoria A):			
1ª Con meno di 2 anni	30.000	28.500	27.600
2ª Dopo 2 anni compiuti	31.500	29.925	28.980
3ª » 4 »	33.000	31.350	30.360
4ª » 6 »	34.500	32.775	31.740
5ª » 8 »	36.000	34.200	33.120
6ª » 10 »	37.800	35.910	34.756
7ª » 12 »	39.600	37.620	36.432
8ª » 14 »	41.400	39.330	38.088
9ª » 16 »	43.200	41.040	39.744
10ª » 18 »	45.000	42.750	41.400
11ª » 20 »	46.800	44.460	43.056
12ª » 22 »	48.600	46.170	44.712
13ª » 24 »	50.400	47.880	46.368

Indennità di carica o di rischio

Cassiere di 2ª categoria	L.	18.000	annue
Cassiere di 3ª categoria	»	12.000	»

Classe	Uomini	Donne C.F.	Donne non C.F.
3ª categoria B):			
1ª Con meno di 2 anni	28.000	26.600	25.750
2ª Dopo 2 anni compiuti	29.400	27.930	27.048
3ª » 4 »	30.800	29.260	28.336
4ª » 6 »	32.200	30.590	29.624
5ª Dopo 8 anni compiuti	33.600	31.920	30.912
6ª » 10	35.280	33.516	32.458
7ª » 12 »	36.960	35.112	34.003
8ª » 14	38.680	37 708	35.549
9ª » 16	40.320	38.304	37.094
10ª » 18 »	42.000	39.900	38.640
11ª » 20 »	43.680	41 496	40.186
12ª » 22 »	45.360	43.092	41.731
13ª » 24	47.040	44.688	43.277
4ª categoria A):			
1ª Con meno di 2 anni	28.000	26.600	25.760
2ª Dopo 2 anni compiuti	29.400	27.930	27.048
3ª » 4 »	30.800	29.260	28.336
4ª » 6 »	32.200	30.590	29.624
5ª » 8 »	33.600	31.920	30.912
6ª » 10 »	35.280	33.516	32.458
7ª » 12 »	36.960	35.112	34.003
8ª » 14 »	38.680	37 708	35.549
9ª » 16 »	40.320	38.304	37.094
10ª » 18 »	42.003	39.900	38.640
11ª » 20 »	43.680	41 496	40.186
12ª » 22 »	45.360	43.092	41.731
13ª » 24 »	47.040	44.688	43.277

Riduzioni sulle rispettive tabelle

Per il personale di età inferiore ai 18 anni inquadrato nelle Categorie 3ª/B — 4ª A 27%

Per il personale di età fra i 18 ed i 20 anni, inquadrato nelle categorie di cui sopra 12%

Classe	Uomini	Donne C.F.	Donne non C.F.
4ª categoria B)			
1ª Con meno di 2 anni	27.000	25.650	24.840
2ª Dopo 2 anni compiuti	28.350	26.932	26.082
3ª » 4 »	29.700	28.215	27.324
4ª » 6 »	31 750	29.497	28.566
5ª » 8 »	32.400	30.780	29.808
6ª » 10 »	34.020	32.319	31.298
7ª » 12 »	35.640	33.858	32.789
8ª » 14 »	37.260	35.397	34.279
9ª » 16 »	38.880	36.936	35.770
10ª » 18 »	40.500	38.475	37 260
11ª » 20 »	42.120	40.014	38.750
12ª » 22 »	43.740	41 553	40.241
13ª » 24 »	45.360	43.092	41.731

Riduzioni sulle rispettive tabelle

Per il personale di età inferiore ai 18 anni, inquadrato nella Categoria 4ª/B 27%

Per il personale di età fra i 18 ed i 20 anni, inquadrato nella Categoria di cui sopra 12%

Visti l'accordo e le tabelle che precedono

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 799.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione.

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo 12 aprile 1958, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. .

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo 12 aprile 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali della provincia di Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 38. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 12 APRILE 1958, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DELLE ERBE ORNAMENTALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno millenovecentocinquantotto addì 12 aprile in Pistoia nella sede dell'Associazione Industriali, piazza Garibaldi n. 4;

Sono presenti:

l'Associazione Industriali della Provincia di Pistoia, rappresentata dai signori *Talini Leopoldo* della Ditta Cav. O. Talini e *Biondi Vannozzo* della Ditta Ancillotti & C., assistiti dal dott. *Francesco Bartoletti* funzionario dell'Associazione;

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia in persona del sig. *Giovanni Calugi;*

l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Pistoia, in persona del sig. *Valerio Beneforti*;

tra i quali si è stipulato il seguente accordo da valere per le Aziende esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali.

Nell'intento di addivenire al definitivo assestamento della situazione salariale del settore erbe ornamentali, le parti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA

Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto attiene la parte normativa e fatte salve le disposizioni più favorevoli fissate dalle vigenti disposizioni della legge, dagli accordi interconfederali e dal presente accordo, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 21 dicembre 1938.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

In via esemplificativa vengono definite come segue:

UOMINI:

Specializzati: conduttori autocarri con rimorchio;
Qualificati: conduttori autocarri;
Manovali specializzati: addetti alla pressa;
Manovali comuni: addetti ai lavori di pulizia, di fatica, di facchinaggio.

DONNE:

1ª *categoria*: coronaie e confezionatrici;
2ª *categoria*: ammazzettatrici; tagliatrici; addette al lavoro estivo.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

Le retribuzioni da corrispondersi al personale subiranno scatti di aumento semestrale secondo le allegate tabelle fino a raggiungere, con il luglio 1959, i minimi stabiliti dalla tabella interconfederale del gruppo merceologico *C* annessa all'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni (vedi tabelle allegate).

Art. 4.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Nel caso che l'Azienda risolva il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, dovrà corrispondere al dipendente personale, a far data da oggi, un'indennità di licenziamento che viene stabilita nella misura corrispondente al 2 % (due per cento) delle retribuzioni complessive corrisposte durante il rapporto di lavoro.

A questo effetto deve intendersi per retribuzione complessiva quella comprendente la paga base conglobata, (o di fatto), l'indennità di contingenza e la maggiorazione dell'8,70 % dovuta a titolo di gratifica natalizia.

In occasione della corresponsione della retribuzione, la Ditta annoterà l'importo da accantonare per il titolo di cui al presente articolo, sulle buste con le quali effettuerà la paga.

Art. 5.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni dovranno essere corrisposte al dipendente personale, con decorrenza da oggi, le seguenti quote dell'indennità di licenziamento.

Agli operai con anzianità superiore ai 5 anni: il 50% (cinquanta per cento).

Agli operai con anzianità da 10 a 15 anni: il 75% (settantacinque per cento).

Agli operai con anzianità superiore ai 15 anni: il 100% (cento per cento).

Art. 6.

FERIE

Gli operai che abbiano presso l'Azienda un anno di anzianità continuativa e non interrotta, godranno annualmente di 12 giornate di ferie.

In caso di ferie collettive o di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto al godimento delle ferie spetterà il pagamento di un giorno di ferie per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'Azienda.

Per il pagamento delle ferie valgono le disposizioni di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia è fissata nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto.

Per il trattamento economico e le modalità di attuazione di esso valgono le disposizioni di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

FESTIVITÀ

Sono considerati festivi i giorni stabiliti tali dalle vigenti disposizioni di legge oltre che il giorno della ricorrenza del S. Patrono di Lamporecchio.

Il trattamento economico dovuto a norma di legge per i giorni festivi (escluse le domeniche e i giorni di riposo compensativo), è assolto, quando non vi sia prestazione di lavoro, con la percentuale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico dovuto agli operai per ferie, festività e gratifica natalizia è assolto dall'Azienda mediante la corresponsione della percentuale del 19% sulla retribuzione globale di fatto.

La suddetta percentuale si intende così suddivisa

Gratifica natalizia	8,70%
Ferie	4,40%
Festività	5,90%
Totale	19 %

Essa non va computata su

la retribuzione e relativa maggiorazione per lavoro straordinario sia esso diurno, notturno o festivo:

la maggiorazione sulla retribuzione per lavoro normale notturno e festivo

i premi e gli emolumenti similari.

La percentuale spetterà all'operaio anche durante la assenza dal lavoro per malattia o infortunio (nei limiti della conservazione del posto o della durata stagionale delle attività aziendali) e per ferie effettivamente godute. Non verrà corrisposta invece per le sospensioni di lavoro dipendenti da altre cause.

In caso di assenza per malattia o infortunio, l'Azienda corrisponderà all'operaio la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica e festività dagli Istituti assicuratori (vedi tabella allegata).

In tutti i casi di assenza dal lavoro per cui è prevista la corresponsione della percentuale, quest'ultima sarà computata sulla base dell'orario effettuato dagli altri operai in servizio.

Art. 10.

APPRENDISTATO

I datori di lavoro potranno assumere apprendiste per avviarle alla qualifica di coronaie o confezionatrici.

La durata dell'apprendistato è fissata in due anni.

Le retribuzioni delle apprendiste vengono fissate secondo percentuali da riferirsi alla retribuzione spettante alla donna di prima categoria dell'età che l'apprendista avrà compiuto al termine dell'apprendistato, nel modo che segue:

durante il 1° semestre	40%
durante il 2° semestre	55%
durante il 3° semestre	70%
durante il 4° semestre	85%

Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

I periodi di apprendistato eventualmente già compiuti presso la stessa o altra Azienda saranno computati agli effetti dell'assegnazione dello scatto della retribuzione e della durata dell'apprendistato.

Alle retribuzioni stabilite in conformità delle percentuali sopra indicate dovrà essere aggiunta, oltre la indennità di contingenza, la maggiorazione del 19% con la quale dovranno intendersi assolte tutte le competenze dovute alle apprendiste per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 11

ART. 10 C.C.N.L. 21-12-1938

L'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavor 21 dicembre 1938 è abrogato e sostituito con il seguente.

« La paga delle mercedi si effettuerà mediante busta recante la distinta dei singoli elementi che compongono la paga e la distinta delle varie trattenute i conformità delle vigenti disposizioni di legge. Quandc la retribuzione sia stabilita a cottimo e la liquidazion dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti all'operaio acconti settimanali o quindicinali non inferiori al minimo della paga giornaliera ».

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore con l'inizio de periodo di paga oggi in corso e scadrà con il 31 dicembre 1960 salvo tacito rinnovo.

TABELLA A

RETRIBUZIONI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTTO AL 30 GIUGNO 1958

Elementi della retribuzione	Uomini				Donne				Categoria
	oltre 20	18–20	16–18	inf. 16	oltre 20	18–20	16–18	inf. 16	
Paga base	153,25	—	—		—				Specializzati
Contingenza	24,68	—	—	—					
Totale	177,93	—	—	—					
19%	33,80	—	—	—	—	—			
Totale	211,73	—	—	—		—			
Paga base	136,85	—	—	—	828,65	655	644	570	Qualificati 1ª Categoria
Contingenza	22,12	—	—	—	149,50	125,50	118,50	104,50	
Totale	158,97	—	—		978,15	770,50	762,50	674,50	
19%	31,80	—	—	—	185,85	146,40	144,85	128,15	
Totale	189,17	—	—	—	1.164 —	916,90	917,35	802,65	
Paga base	129,10	—	—	—	784,50	648,30	575,30	499 —	Operai comuni 2ª Categ.
Contingenza	21 —	—	—	—	141,50	118,50	105 —	91,50	
Totale	150,10	—	—	—	926 —	767,30	680,30	590,50	
19%	28,52	—	—	—	176 —	145,78	129,25	112,20	
Totale	178,62	—	—	—	1.102 —	913,08	809,55	702,70	
Paga base	120,70	—	—	—	796,30	658,20	587,30	470,05	Manovali 3ª Categoria
Contingenza	19,68	—	—	—	123 —	112 —	100 —	80 —	
Totale	140,38	—	—	—	919,30	770,20	687,30	550,05	
19%	26,67	—	—	—	174,70	146,33	130,58	104,50	
Totale	167,05	—	—	—	1.094 —	916,53	817,88	654,55	

TABELLA B

RETRIBUZIONI DAL 1° LUGLIO 1958 AL 31 DICEMBRE 1958

Elementi della retribuzione	Uomini				Donne				Categorie
	oltre 20	18–20	16–18	inf. 16	oltre 20	18–20	16–18	inf. 16	
Paga base	(come al periodo precedente)				858,90	713 —	671 —	594	1ª Categoria
Contingenza					149,50	125,50	118,50	104,50	
Totale					1.008,40	838,50	789,50	698,50	
19%					191,60	139,31	150 —	132,71	
Totale					1.200 —	977,81	939,50	831,21	
Paga base	(come al periodo precedente)				812,30	674,80	598,30	519	2ª Categoria
Contingenza					141,50	118,50	105 —	91,50	
Totale					953,80	793,30	703,30	610,50	
19%					181,20	150,72	133,62	116 —	
Totale					1.135 —	944,02	836,92	726,50	
Paga base	(come al periodo precedente)				804,75	666,40	594,60	475,90	3ª Categoria
Contingenza					123 —	112 —	100 —	80	
Totale					927,75	778,40	694,60	555,90	
19%					176,25	147,89	131,97	105,62	
Totale					1.104 —	926,29	826,57	661,52	

TABELLA C

RETRIBUZIONI DAL 1° GENNAIO 1959 AL 30 GIUGNO 1959

Elementi della retribuzione	Uomini oltre 20	Uomini 18-20	Uomini 16-18	Uomini inf. 16	Donne oltre 20	Donne 18-20	Donne 16-18	Donne inf. 16	Categorie
Paga base					889,15	742 —	698 —	618 —	1ª Categoria
Contingenza					149,50	125,50	118,50	104,50	
Totale	(come al periodo precedente)				1.038,65	867,50	816,50	722,50	
19%					197,35	164,82	155,13	137,27	
Totale					1.236 —	1.032,32	971,63	859,77	
Paga base					840 —	700,80	621,30	539 —	2ª Categoria
Contingenza					141,50	118,50	105 —	91,50	
Totale	(come al periodo precedente)				981,50	819,30	726,30	530,50	
19%					186,50	155,66	128 —	100,79	
Totale					1.168 —	974,96	864,30	631,29	
Paga base					813,15	674,60	601,90	481,75	3ª Categoria
Contingenza					123 —	112 —	100 —	80 —	
Totale	(come al periodo precedente)				936,15	786,60	701,90	561,75	
19%					177,85	149,45	133,36	106,73	
Totale					1.114 —	936,05	835,26	668,48	

TABELLA D

RETRIBUZIONI DAL 1° LUGLIO 1959

Elementi della retribuzione	Uomini oltre 20	Uomini 18-20	Uomini 16-18	Uomini inf. 16	Donne oltre 20	Donne 18-20	Donne 16-18	Donne inf. 16	Categorie
Paga base	153,25	149 —	131,85	—	—	—	—	—	Specializzati
Contingenza	24,68	24 —	21,25	—	—	—	—	—	
Totale	177,93	173 —	153,10	—	—	—	—	—	
Paga base	136,85	132,85	116,65	96,50	114,95	96,25	90,65	80,20	Qualificati 1ª Categoria
Contingenza	22,12	21,50	18,87	15,62	18,68	15,68	14,75	13,06	
Totale	158,97	154,35	135,52	112,12	133,63	111,93	105,40	93,26	
Paga base	129,10	120,50	95,10	74,85	108,40	90,85	80,55	70 —	Manov. Sp. 2ª Categoria
Contingenza	21 —	19,56	15,43	12,18	17,68	14,81	13,12	11,43	
Totale	150,10	140,06	110,53	87,03	126,08	105,66	93,67	81,43	
Paga base	120,70	112,70	89,05	61,90	101,40	85,35	76,15	60,95	Manovali 3ª Categoria
Contingenza	19,68	18,37	14,50	10,12	16,62	14 —	12,50	10 —	
Totale	140,38	131,07	103,55	72,02	118,02	99,35	88,65	70,95	
Con la maggiorazione del 19%	211,73	205,87	182,19	—	—	—	—	—	Specializzati
	189,17	183,67	161,27	133,42	159,02	133,19	125,43	110,98	Qual. e 1ª Cat.
	178,62	166,67	131,53	103,56	150,04	125,73	111,47	96,90	Man.sp.2ª Cat.
	167,05	155,97	123,22	85,70	140,44	118,23	105,49	84,43	Man. e 3ª Cat.

TABELLA E

APPRENDISTATO

Età compiuta al termine dell'apprendistato	Dalla data di entrata in vigore del contratto al 30-6-1958	dal 1°-7-1958	dal 1°-1-1959	dal 1°-7-1959
3 - 18 ANNI				
40 % 1° scatto	257,50	268,50	279,25	290 —
55 % 2° scatto	354,25	369 —	384 —	399
70 % 3° scatto	450,75	469,75	488,50	507,75
85 % 4° scatto	547,50	570,25	593,25	616,50
8 - 20 ANNI				
1° scatto	262 —	285,25	296,75	308
2° scatto	360,25	392,25	408 —	423,50
3° scatto	458,50	499 —	519,50	539 —
4° scatto	556,75	606 —	630,75	654,50
OLTRE 20 ANNI				
1° scatto	331,50	343,50	355,75	367,75
2° scatto	455,75	472,50	489 —	505,75
3° scatto	580 —	601,25	622,50	643,75
4° scatto	704,25	730 —	755,75	781,65

TABELLA F

TABELLA DELLE PERCENTUALI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DELLE AZIENDE

per gratifica, ferie, festività durante i periodi di assenza dell'operaio per malattia od infortunio previsto dal punto 1° Accordo 30-10-1956:

PERCENTUALI		Malattia		Gravidanza e puerperio		Infortunio	
		Percentuale a carico					
		Datore lavoro 50 %	I.N.A.M. 50 %	Datore lavoro 20 %	I.N.A.M. 80 %	Datore lavoro 4/9	I.N.A.I.L. 5/9
Gratifica natalizia	8,70 %	4,35	4,35	1,74	6,96	3,86	4,84
Ferie	4,40 %	4,40	—	4,40	—	4,40	—
Festività	5,90 %	2,95	2,95	1,18	4,72	2,62	3,28
TOTALE		11,70 (1)	7,30	7,32	11,68	10,88 (2)	8,12

(1) Le percentuali a carico dell'impresa – rispettivamente dell'11, del 7,32, del 10,88 % – dovranno essere computate sulla base dell'orario effettuato dalla Ditta durante l'assenza dell'operaio. Dette percentuali dovranno essere registrate nel libro paga nel periodo di paga nel quale vengono erogate e assoggettate (con esclusione della percentuale afferente alle ferie e alle festività cadenti di domenica) ai contributi assicurativi e previdenziali, fatta eccezione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro cui non sono soggette in forza del disposto dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 25-1-1947, n. 14. In definitiva saranno soggette ai contributi INPS, INAM e INA-Casa le percentuali, rispettivamente, del 7,30 % (in caso di malattia), del 6,48 % (in caso di infortunio) e del 2,92 % (in caso di gravidanza o puerperio).

(2) Le percentuali del 4,40 % per ferie sono interamente a carico dell'Impresa, non essendo – come specificato alla precedente nota (1) – soggette alle contribuzioni previdenziali, sociali ed assicurative.

NB. — Nel tempo di carenza (primi tre giorni di malattia ed infortunio) durante il quale l'INAM o l'INAIL non corrispondono alcuna indennità, l'Impresa dovrà corrispondere l'intera percentuale del 19 %.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

TINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.